

NORMATIVA SICUREZZA
Circolare n. 10 – Ottobre 2026

COMUNICAZIONE INFORMATIVA A TUTTI I CLIENTI

OGGETTO: Intelligenza Artificiale e sicurezza sul lavoro: il DVR deve considerare i rischi dell'IA. Non serve una modifica dell'art. 28.

Dal 23 ottobre 2026 entra in vigore l'art. 42 del D.Lgs. n. 179/2026, che introduce disposizioni specifiche sull'impiego dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro. L'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 non viene modificato. Ma il collegamento normativo è espresso. Il **comma 2 dell'art. 42** stabilisce che **l'utilizzo dell'IA, quando incide sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi, sulle modalità della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza, deve essere considerato nella valutazione dei rischi prevista dall'art. 28**. Non è una semplice raccomandazione. L'obbligo di valutazione resta in capo al datore di lavoro ed è non delegabile ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008.

Ma che cosa significa concretamente? Un algoritmo che assegna turni determina carichi di lavoro o modifica i ritmi produttivi può incidere su affaticamento, stress, pause e tempi di recupero. Un sistema di IA che impartisce istruzioni, segnala anomalie o genera allarmi può introdurre rischi legati a errori, mancati avvisi, informazioni inesatte ed eccessivo affidamento dell'operatore. Non basta scrivere nel DVR «rischio intelligenza artificiale». Occorre valutare i rischi effettivi derivanti dal sistema utilizzato. C'è poi un secondo obbligo. Il **comma 3 dell'art. 42** stabilisce espressamente che **i datori di lavoro assicurano un'informazione e una formazione adeguate sui rischi specifici dell'IA e sulle misure adottate**. Non significa che tutte le aziende debbano organizzare automaticamente un nuovo corso standardizzato sull'intelligenza artificiale. **Significa che i lavoratori devono conoscere i rischi concretamente connessi ai sistemi utilizzati e le relative misure di prevenzione**. E le sanzioni? L'art. 42 non introduce una sanzione penale autonoma. Le eventuali conseguenze sanzionatorie devono essere ricondotte alle specifiche violazioni degli obblighi prevenzionistici applicabili: valutazione dei rischi, aggiornamento del DVR, informazione e formazione. **Il punto fondamentale è questo:** l'intelligenza artificiale non trasferisce la responsabilità della sicurezza all'algoritmo. Il datore di lavoro resta titolare della posizione di garanzia e deve valutare e governare i rischi che l'impiego dell'IA può introdurre nell'organizzazione del lavoro.

Fonte: Avv. Rolando Dubini.

“LE RISPOSTE DELL’ESPERTO” a: info@sitechsr.com

È possibile consultare la raccolta delle nostre circolari sul nostro sito web www.sitechsr.com

SITECH S.R.L.

Via A. Algardi, 13 20148 Milano

P. +390241403719

F. +390293650846

@: info@sitechsr.com

w. sitechsr.com

C.F. e P.IVA 11930920159 – capitale sociale €10.401,00 i.v

